



# COMUNE DI VERNATE

## Municipio

Vernate, 5 novembre 2014

### **MM NO. 09/2014 ACCOMPAGNANTE IL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI VERNATE**

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 09/2014 accompagnante il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Vernate, approvato con risoluzione municipale no. 245 del 4 novembre 2014.

#### PREMESSA

Oltre 40 comuni ticinesi, tra i quali anche 4 comuni facenti parte del servizio di polizia intercomunale ABM, hanno già adottato un regolamento relativo alla videosorveglianza.

La videosorveglianza, che deve avere una base legale tramite regolamento, diventa indispensabile per proteggere la collettività e in particolare per prevenire furti e danni alle strutture pubbliche, in quanto purtroppo si manifestano sempre più intrusioni, furti, imbrattamenti e parecchi vandalismi.

Si desidera pertanto cercare di dissuadere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale.

La formulazione del regolamento è tale che può considerare una o più sorveglianze, rispettivamente monitorare con impianti interni separati i luoghi controllati, oppure acconsentire in seguito, se lo si riterrà necessario, di video sorvegliare con un sistema più articolato e completo un numero più elevato di punti.

Dal profilo giuridico, la videosorveglianza richiede una base legale, formalizzata attraverso un regolamento comunale, specificato in seguito da un'ordinanza.

Infatti i dati personali possono essere elaborati soltanto in presenza di un regolamento e per l'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. I della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali-LPDP).

La semplice ordinanza, la cui emissione è di competenza del Municipio, da sola non costituisce ordinamento giuridico sufficiente, in quanto l'esigenza della tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nella necessità di una base legale che ne regoli la raccolta dei dati ed elaborazione.

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione esige una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati legale in senso formale, che determina l'introduzione di un regolamento comunale emanato dal Legislativo, che disciplini la materia per lo meno nei suoi elementi essenziali.

Il Municipio per mezzo di questo regolamento intende garantirsi per il futuro prossimo la possibilità di poter intervenire tramite un sistema di videosorveglianza qualora le continue intrusioni dovessero perpetrarsi nel tempo.



Il Municipio ha pertanto allestito il regolamento del Comune di Vernate del quale diamo le informazioni principali:

**Art. 2: Oggetto e scopo**

Consente al Municipio l'installazione di videocamere sul territorio comunale, per il trattamento e la conservazione dei dati registrati in modo da dissuadere e colpire azioni illegali.

**Art. 3: Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, delle installazioni e dei beni comunali, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

**Art. 5: Informazione al pubblico**

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini l'autorità dovrà adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza.

Si deve pertanto informare mediante avvisi ben leggibili nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza.

**Art. 6: Registrazione**

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge.

Intendiamo conservare i dati per 100 ore. Il Tribunale Federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite per un periodo di 100 ore non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

**Art. 7: Trasmissione dei dati a terzi**

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle competenti autorità.

**Art. 8: Protezione dei dati**

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio.

L'amministrazione comunale ed i servizi allacciati si faranno parte diligente e prenderanno tutte le misure per impedire che i dati personali possano essere visionati da terze persone.

Si fa altresì notare che in assenza di fatti che richiedono la ricerca degli autori, in ossequio alla protezione dei dati le registrazioni non saranno nemmeno lette e verranno automaticamente cancellate dopo 100 ore dalla registrazione.

**Art. 9: Entrata in vigore**

Il regolamento, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore con l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, s'invita il Consiglio comunale a voler

**r i s o l v e r e :**



1. è adottato il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Vernate.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

G. Cossi

M. Dotta



Allegato:  
Regolamento

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
	<b>X</b>	